



OGGETTO: CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E RAPPORTI CON LE BANCHE NEL 2023

Con l'inizio del 2023 viene meno la normativa emergenziale che, di rinnovo in rinnovo, ha sospeso per circa due anni l'applicazione delle normative standard del sistema bancario nei rapporti con i correntisti.

Con il ritorno alla normalità trova così per la prima volta una piena e completa applicazione il provvedimento EBA/GL/2020/06 con il quale l'Autorità Bancaria Europea ha dato indicazioni di comportamento agli istituti di credito dei Paesi aderenti stabilendo le linee guida per la concessione e il monitoraggio dei prestiti.

Nella sezione relativa al punto 5. Procedure di erogazione del prestito, 5.1 Informazioni e documentazione, si stabiliscono le procedure operative.

Oggetto della raccolta e analisi delle informazioni

Le Linee guida dispongono che "gli enti e i creditori devono acquisire informazioni e dati sufficienti, accurati e aggiornati necessari per valutare l'affidabilità creditizia e il profilo di rischio del mutuatario prima di concludere un contratto di prestito."

Viene poi data indicazione delle modalità di raccolta e di verifica dell'accuratezza e dell'affidabilità delle informazioni e dei dati, di effettuare i controlli necessari e le indagini ragionevoli con il mutuatario e terzi (ad esempio datore di lavoro, autorità pubbliche, banche dati pertinenti) e adottare misure ragionevoli per verificare le informazioni e i dati raccolti.

Il fine ultimo è disporre di una visione accurata del singolo cliente che consenta di valutare la capacità del mutuatario di onorare e rimborsare gli impegni finanziari.

Se è probabile che il mutuatario incontri difficoltà finanziarie nell'adempiere agli obblighi contrattuali di prestito, gli enti e i creditori dovrebbero richiedere al mutuatario una documentazione affidabile che dimostri *proiezioni realistiche* della loro capacità di mantenere la solvibilità. In questo caso, possono essere utilizzate sia informazioni di terzi, come consulenti fiscali, revisori e altri esperti, sia informazioni di mutuatari.

Gli enti e i creditori dovranno documentare le informazioni e i dati che portano all'approvazione del credito, comprese le azioni e le valutazioni da essi svolte, e conservare tale documentazione in una forma accessibile (facilmente disponibile per le autorità competenti) almeno per la durata del prestito accordo.

Check list per la raccolta di informazioni e dati

Ai fini della valutazione del merito creditizio delle micro, piccole, medie e grandi imprese, gli enti dovrebbero disporre e utilizzare informazioni, supportate da prove necessarie e appropriate, in relazione almeno a quanto segue:

- a. finalità del prestito, se pertinente alla tipologia del prodotto;
- b. **reddito e flusso di cassa;**



- c. **posizione finanziaria** e impegni, incluse le attività date in pegno e le passività potenziali;
- d. **modello di business** e, se del caso, struttura aziendale;
- e. **business plan** supportati da proiezioni finanziarie;
- f. collaterale (per prestiti garantiti);
- g. altri fattori di mitigazione del rischio, come le garanzie, se disponibili;
- h. documentazione legale specifica del tipo di prodotto (ad es. permessi, contratti).

Di seguito la check list con riferimento al Final Report dell'EBA e agli allegati, la quale ha lo scopo di costituire la base minima di documentazione di cui il cliente deve disporre e che sarà richiesta dagli istituti di credito per la raccolta di informazioni ai fini della valutazione del merito creditizio.

B. Finanziamenti a micro, piccole, medie e grandi imprese	Necessario	Note
1. Informazioni sullo scopo del prestito	<input type="checkbox"/>	
2. Se del caso, prova dello scopo del prestito	<input type="checkbox"/>	
3. Rendiconti finanziari e note di accompagnamento a livello di singola entità e consolidato (stato patrimoniale, conto economico, flusso di cassa) che coprono un periodo ragionevole, conti certificati o verificati professionalmente, ove applicabile	<input type="checkbox"/>	
4. Rapporti/Bilanci di anni precedenti del debitore	<input type="checkbox"/>	
5. Business plan sia per il mutuatario che in relazione allo scopo del prestito	<input type="checkbox"/>	
6. Proiezioni finanziarie (stato patrimoniale, conto economico, flusso di cassa)	<input type="checkbox"/>	
7. Situazione dello status fiscale e dei debiti tributari	<input type="checkbox"/>	
8. Dati provenienti dai registri dei crediti o dagli uffici di informazioni creditizie, comprendenti almeno le informazioni sulle passività finanziarie e sugli arretrati di pagamento	<input type="checkbox"/>	
9. Informazioni sulla solvibilità esterna del mutuatario, ove applicabile	<input type="checkbox"/>	
10. Informazioni sui covenants in essere e sul rispetto degli stessi da parte del debitore, ove rilevante	<input type="checkbox"/>	
11. Informazioni sui principali contenziosi che coinvolgono il mutuatario al momento della domanda	<input type="checkbox"/>	



12. Informazioni sulla garanzia, se presente	<input type="checkbox"/>	
13. Prova della proprietà della garanzia, ove applicabile	<input type="checkbox"/>	
14. Prova del valore della garanzia	<input type="checkbox"/>	
15. Prova dell'assicurazione della garanzia	<input type="checkbox"/>	
16. Informazioni sull'esigibilità della garanzia (in caso di prestito specializzato, una descrizione della struttura e del pacchetto di sicurezza dell'operazione)	<input type="checkbox"/>	
17. Informazioni su garanzie, altri fattori di attenuazione del rischio di credito ed eventuali garanti	<input type="checkbox"/>	
18. Informazioni sugli assetti proprietari del debitore ai fini AML/CFT	<input type="checkbox"/>	

(Rif. Allegato 2 — Informazioni e dati per la valutazione del merito creditizio)

In particolare segnaliamo l'attenzione da porre su tre documenti che saranno richiesti al creditore e che saranno posti a base della valutazione creditizia:

- Descrizione del modello di business e linee di sviluppo strategico dell'azienda (se l'azienda non sa dove sta andando, sicuramente è una azienda a rischio e "Abbiamo sempre fatto così" NON è un piano strategico);
- Business Plan, quale proiezione numerica, ragionevole e coerente, delle linee di sviluppo di cui al punto precedente;
- Piano di tesoreria e flussi di cassa a 12 mesi, previsti dalla normativa sulla Crisi d'Impresa, entrata in vigore.

Questi documenti saranno il termometro del livello di compliance dell'azienda all'obbligo di dotarsi di un adeguato assetto amministrativo e gestionale, di cui all'art.2086 C.c., e conformarsi alla normativa sulla Crisi d'impresa. La banca sarà chiamata a fare una valutazione sulla rischiosità dell'azienda e sulla capacità di questa di stare sul mercato e tale valutazione sarà condotta secondo il presupposto che un'azienda che non ha una strategia e/o non si è dotata dei minimi strumenti di adeguata gestione, non dispone degli strumenti basilari ed è un'impresa a rischio e, quindi, non è meritevole di concessione creditizia.

Rimandiamo anche alle nostre precedenti circolari in merito agli obblighi di adeguati assetti e di introduzione della nuova normativa sulla Crisi d'Impresa.

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento, porgiamo distinti saluti.
Verona, 17/01/2023.

Lo Studio